



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2015, proposto da:
Alfredo Gennari, Ivan Fornaciari, Lisa Musi e Antonio Veraldi, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Turco, con domicilio eletto presso l'Avv. Paola Da Vico, in Parma, via Girolamo Cantelli, n. 9;

contro

Comune di Canossa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso l'Avv. Mario Ramis, in Parma, borgo G.Tommasini n. 20;

nei confronti di

Luca Bolondi, Loredana Viani, Luca Pappani, Cristian Bezzi, Marco Grassi e Mara Gombi, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso l'Avv. Mario Ramis, in Parma, borgo G.Tommasini n. 20;
Daniele Grasselli, Luigi Bellavia, Simone Bonilauri, Alberto Bizzocchi;

per l'annullamento

per l'annullamento delle risultanze delle operazioni elettorali culminate nella proclamazione degli eletti del 1.06.2015 per il Comune di Canossa; del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, modello 306 AR, concluso in data 1.06.2015 e proclamante l'elezione del Sindaco di Canossa nella persona del Sig. Luca Bolondi e dei Consiglieri del medesimo Comune per l'anno 2015;

del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della sezione n. 1, modello 225-AR, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale anno 2015, concluso in data .06.2015;

del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della sezione n. 3, modello 225-AR, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale anno 2015, concluso in data 1.06.2015;

del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della sezione n. 4, modello 225-AR, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale anno 2015, concluso in data 1.06.2015;

delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 1, 3 e 4 dello stesso Comune, con contestuale ordine di rinnovo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canossa, di Luca Bolondi e di Loredana Viani, Luca Pappani, Cristian Bezzi, Marco Grassi e Mara Gombi ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 11 agosto 2015 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 30 e 31 maggio 2015 si sono svolte le operazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per il Comune di Canossa, organizzato in quattro sezioni elettorali.

A conclusione delle operazioni è stato eletto Sindaco il Sig. Luca Bolondi, candidato per la lista n. 2 "*UNITI PER CANOSSA*", con ventidue voti in più rispetto al ricorrente Alfredo Gennari, candidato della lista n. 1 denominata "*RILANCIAMO CANOSSA CON GENNARI*".

Oltre al Sindaco sono stati eletti alla carica di consigliere comunale i Sigg. Mara Gombi, Loredana Viani, Luca Pappani, Daniele Grasselli, Cristian Bezzi, Luigi Bellavia, Marco Grassi e Simone Bonilauri per la lista n. 2; mentre per la lista n. 1 sono stati proclamati consiglieri i Sigg. Alfredo Gennari, Ivan Fornaciari, Antonio Veraldi e Lisa Musi, odierni ricorrenti.

Nella competizione elettorale era presente anche la lista n. 3 "*FRATELLI D'ITALIA*", che ha ottenuto preferenze non sufficienti per l'elezione di alcun candidato.

Con ricorso depositato il 1° luglio 2015 i ricorrenti hanno impugnato gli atti delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni n. 1, 3 e 4 lamentando che nel corso delle operazioni si sarebbero verificati gravi episodi, descritti nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio dei Sig. Ivo Gibertini, Pierino Rossi e Kevin Melloni, rappresentanti della Lista 1 rispettivamente per i seggi n.1, 3 e 4 (doc. 9, 11 e 12), dei quali non vi sarebbe menzione nei verbali.

Inoltre sarebbero avvenute ulteriori irregolarità risultanti dalle dichiarazioni della Sig.ra Maura Chiapponi (docc. 7 e 10) e del Sig. Mattia Antonio Costi (doc. 13).

Le illegittimità sarebbero consistite nei seguenti episodi:

- i Presidenti dei seggi elettorali istituiti presso le sezioni n. 1, 3 e 4, in procinto di procedere al relativo spoglio dei voti, avrebbero stabilito che i rappresentati delle liste candidate dovessero stare ad una certa distanza dalla zona in cui si sarebbe svolto lo scrutinio e il Presidente del seggio n. 4 avrebbe predisposto a tal fine alcuni banchi scolastici distanti circa quattro metri dal tavolo dello spoglio. Tanto avrebbe impedito ai rappresentanti di lista designati di verificare la regolarità dello scrutinio; il Presidente del seggio n. 1 avrebbe addirittura allontanato temporaneamente il rappresentante della Lista 1, Sig. Ivo Gibertini, "*colpevole*" di essersi avvicinato al tavolo dello spoglio per avere una migliore visuale;

- prima che terminasse lo scrutinio, nel seggio n. 1 sarebbero entrati alcuni candidati della Lista 2, i Sigg. Grassi e Bellavia, insieme al segretario del Partito Democratico locale Giuliano Ciarlini e al Sig. Erio Buffagni, segretario di Sinistra Ecologia e Libertà, parlando a voce alta della vittoria della Lista 1 in tutti gli altri seggi (nelle sezioni n. 2, 3 e 4 erano già terminati gli scrutini ed era pertanto anche nota la vittoria della Lista 1, con i relativi voti di scarto rispetto alla Lista 2);

- nei seggi n. 1 e 4, durante gli scrutini, si sarebbero verificati diversi momenti di confusione: nel seggio n. 1 il Presidente, disponendo il riconteggio parziale delle schede a scrutinio non ancora ultimato, avrebbe riscontrato un probabile errore di trascrizione con assegnazione alla lista 1 di una scheda in più rispetto a quelle scrutinate; mentre nel corso delle operazioni il Presidente del seggio n. 4 si sarebbe più volte confuso, assegnando il voto ad una lista piuttosto che ad un'altra;

- le operazioni di spoglio del seggio appena menzionato (il n. 4) sarebbero state interrotte per alcuni minuti poiché il Presidente stanco ed evidentemente non abbastanza lucido per proseguire, avrebbe richiesto una pausa.

Ciò posto i ricorrenti ritengono che gli atti impugnati relativi alle sezioni n. 1, 3 e 4 sarebbero illegittimi e andrebbero annullati, disponendo in via istruttoria il riconteggio delle schede o il rinnovo delle procedure.

Con decreto n. 61 in data 3 luglio 2015 è stata fissata l'udienza pubblica dell'11 agosto 2015 per la trattazione del ricorso ordinandosene la notifica ai sensi dell'art. 130, comma 3, c.p.a..

Con memoria depositata il 25 luglio 2015 i ricorrenti hanno chiesto ex art. 77 c.p.a. l'assegnazione di un termine per proporre querela di falso avverso tutti i verbali impugnati, nonché l'ammissione della prova testimoniale di una pluralità di soggetti in ordine ai fatti esposti in ricorso.

Con atti depositati il 29 luglio 2015 si sono costituiti il Comune di Canossa, Bolondi Luca, nonché, Mara Gombi, Loredana Viani, Luca Pappani, Cristian Bezzi e Marco Grassi eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, la reiezione.

Con il medesimo atto i resistenti hanno, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'assunzione della prova testimoniale richiesta dai ricorrenti indicando, in subordine, una lista di testi in grado di confutare le circostanze allegare in ricorso.

Con decreto n. 68 del 25 luglio 2015 è stata respinta l'istanza di misure istruttorie monocratiche essendo già stata fissata l'udienza di merito.

Con memoria datata 6 agosto 2015 i ricorrenti hanno dedotto il difetto di legittimazione passiva del Comune di Canossa e l'inammissibilità ex artt. 63 c.p.a. e 246 c.p.c. dell'assunzione della prova testimoniale da parte dei sigg. Pappani, Gombi, Viani e Bezzi in quanti controinteressati costituiti in giudizio.

All'udienza pubblica dell'11 agosto 2015, sentiti i difensori presenti, la causa è stata decisa.

In primis deve rilevarsi l'infondatezza del dedotto difetto di legittimazione passiva del Comune di Canossa.

A tacere del fatto che il ricorso è stato dagli stessi notificato all'Amministrazione comunale ex art. 130, comma 3, c.p.a., deve rilevarsi che, come già precisato dalla più recente giurisprudenza, nei giudizi relativi ad elezioni comunali aventi ad oggetto l'atto di proclamazione degli eletti l'ente al quale l'elezione si riferisce riveste la qualifica di parte necessaria (TAR Umbria, 12 marzo 2015, n. 106).

Sempre sul piano pregiudiziale, il collegio procede allo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione e dai controinteressati per violazione del principio di specificità dei motivi dedotti ed in ragione dello scopo esplorativo perseguito dai ricorrenti con il ricorso.

A sostegno dell'eccezione in questione i resistenti deducono che il ricorso non conterrebbe né l'indicazione delle schede contestate né il loro numero ma si limiterebbe ad allegare generiche circostanze di fatto senza indicare le ragioni per le quali tali circostanze avrebbero influito sulla correttezza del risultato elettorale; in definitiva le censure sarebbero finalizzate unicamente a conseguire una rinnovazione delle operazioni di scrutinio suscettibile di far affiorare vizi, peraltro, nemmeno evidenziati in ricorso.

L'eccezione è fondata.

L'art. 40, comma 1, lett. c) c.p.a. prevede che *“il ricorso deve contenere distintamente: ... i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”*.

Ne deriva che ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario che i motivi di gravame siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2013, n. 1755).

La giurisprudenza ha, altresì, precisato che *“l'esigenza di una precisa ed univoca definizione del thema decidendum, che tanto più si impone in materia elettorale, non permette quindi di attribuire valenza di motivo di ricorso ad espressioni che, senza integrare delle critiche di legittimità di senso compiuto, potrebbero essere considerate, al più, alla stregua di involute allusioni”* (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456).

Ciò premesso, deve rilevarsi che le censure formulate in ricorso sono prive dei descritti necessari caratteri consistendo in affermazioni generiche circa la pretesa irregolarità della conduzione delle operazioni di scrutinio in assenza di alcuna allegazione specifica suscettibile di determinare, qualora comprovata, l'inattendibilità del risultato dello spoglio.

I ricorrenti, inoltre, non hanno indicato il numero di schede in relazione alle quali, in virtù delle criticità allegate, si sarebbe determinata una illegittima attribuzione del voto non consentendo dunque l'apprezzamento dell'interesse sotteso all'impugnazione.

Con il primo motivo, infatti, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 63 del d.P.R. n. 570/1960 che disciplina le modalità di spoglio.

In particolare nel seggio n. 4, come si legge nella dichiarazione del Sig. Melloni (doc. 12), il Presidente avrebbe interrotto lo scrutinio per alcuni minuti, in violazione della prescrizione per cui le operazioni indicate nell'art. 63 avrebbero dovuto compiersi *“senza interruzione nell'ordine indicato”*.

Proseguendo nella descrizione degli eventi, il Signor Melloni asserisce inoltre che *“durante lo svolgimento dei lavori il Presidente ha avuto diversi momenti di confusione assegnando il voto ad una lista piuttosto che ad un'altra, correggendosi autonomamente oppure su richiamo per rivedere la sua affermazione in quanto non corretta”*.

Il Sig. Costi, nella propria dichiarazione (doc. 11), afferma che il Presidente del seggio n. 4 *“in più occasioni, assegnava la preferenza del voto alla Lista n. 3, e in una circostanza lo stesso Presidente affermava 'Lista n. 3 con preferenza Melloni', faccio presente che il Melloni era un candidato della Lista n. 1, difatti una volta consegnata la scheda allo scrutatore addetto al deposito delle schede, quest'ultimo, in più circostanze, verificando la veridicità della scheda, richiamava all'attenzione il Presidente facendogli notare che la scheda il suo possesso non era da depositare alla Lista n. 3 ma bensì alla Lista n. 1”*.

Il Presidente del seggio n. 1, a sua volta, avrebbe interrotto le operazioni di spoglio per conteggiare nuovamente le schede scrutinate, riscontrando un probabile errore di verbalizzazione in relazione ad una scheda.

Le surriferite circostanze, in quanto non annoverate tra le operazioni da compiersi senza interruzione e nell'ordine prescritto dalla norma invocata, rappresenterebbero violazioni plurime del citato art. 63.

Poiché lo scarto tra la Lista 2 e la Lista 1 è di ventidue voti soltanto, quanto accaduto nei seggi n. 1 e 4 getterebbe *“un'ombra sulla veridicità dell'intero risultato elettorale”* (cfr. pag. 7 del ricorso).

A parere della parte ricorrente, senza disporre il riconteggio delle schede non sarebbe possibile stabilire quanto abbiano influito le operazioni aggiuntive effettuate, le sviste o gli errori di distrazione del Presidente del seggio n. 4.

Le suesposte doglianze sono inammissibili per l'estrema genericità della loro formulazione.

Quanto all'allegata interruzione per alcuni minuti delle operazioni di scrutinio, a tacere del fatto non risulta essere stato sollevato alcun reclamo dai rappresentanti di lista presenti e che l'affermazione, comprovata mediante dichiarazioni dello scrutatore Melloni sono contraddette da altri presenti (v. dichiarazioni di Bezzi Cristian per il quale l'interruzione

si sarebbe protratta per pochi secondi onde consentire ad uno dei verbalizzanti di apporre un segnalibro al registro), nulla è allegato circa l'effetto che detta pausa avrebbe determinato sul corretto conteggio delle schede.

Circa i pretesi momenti di confusione del Presidente, che avrebbero determinato l'assegnazione di voti "a una lista piuttosto che a un'altra", deve rilevarsi che è lo stesso Melloni che riconosce come dette erronee letture siano state all'istante corrette dallo stesso Presidente "autonomamente" o su richiamo di altri.

Nessun rilievo assume, inoltre, il contestato riconteggio delle schede resosi necessario poiché su due differenti registri risultava un diverso numero di voti assegnati alla Lista 1 (139 e 140).

Detta operazione in alcun modo contrasta con l'invocato comma 4 dell'art. 63 del d.P.R. 570/1960 che, prevedendo che "Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti", non impedisce verifiche intermedie in presenza di circostanze che le richiedano a garanzia della correttezza del conteggio.

In ogni caso non è dagli stessi ricorrenti allegato neanche che detto riconteggio abbia influito e determinato un diverso risultato elettorale.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 48 e 51 della Costituzione e degli artt. 37, 53 e 54 del d.P.R. n. 570/1960 per avere il Presidente del seggio previsto la presenza di banchi di separazione degli ambienti nella fase dello scrutinio: misura che integrerebbe una violazione dell'art. 37 del medesimo d.P.R. relativo all'arredamento della sala della votazione.

Detta norma prevede infatti divisioni solo per la fase della votazione, non per quelle dello spoglio, anzi il comma 2 stabilisce che "Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti", viceversa nel caso di specie i rappresentanti di lista sarebbero stati tenuti fisicamente lontani dal tavolo delle operazioni di spoglio impedendo loro di visionare le schede; ciò in violazione, altresì, delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" emanate dal Ministero dell'Interno, le quali al paragrafo 27 affermano alla lettera b) che "Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti".

Il Presidente del seggio n. 1, Sig. Dino Paolo Valdesalici, avrebbe addirittura allontanato il rappresentate della Lista 1 perché avvicinato al tavolo dello spoglio (doc. 11).

I rappresentanti delle liste dei candidati non avrebbero, dunque, potuto svolgere la loro funzione vigilando sul corretto svolgimento delle operazioni (doc. 9, 11 e 12).

Nei seggi contestati è stato riscontrato un totale di ventitre schede nulle e dieci bianche, ma la distanza dal tavolo dello spoglio da parte di chiunque non appartenesse all'ufficio elettorale ed i banchi scolastici di cui al seggio n. 4 avrebbero impedito ai rappresentanti di lista di verificarne il contenuto.

Le operazioni di verbalizzazione, inoltre, si sarebbero svolte in violazione del paragrafo 15 delle istruzioni provenienti dal Ministero dell'Interno, atteso che nei verbali non sarebbe ravvisabile "una precisa, fedele e completa verbalizzazione" delle operazioni di scrutinio mancando ogni traccia "di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni".

Infatti i relativi spazi sui verbali risultano barrati come se non fosse stata avanzata alcuna protesta laddove, viceversa, il Sig. Gibertini, dopo essersi avvicinato al tavolo del seggio, è stato addirittura allontanato dall'aula (doc. 11).

Le dichiarazioni dei Sigg. Rossi e Melloni (doc. 9 e 12), infine, testimonierebbero che entrambi hanno esplicitamente protestato contro la distanza imposta dai rispettivi presidenti: nonostante ciò, i verbali impugnati non menzionano alcun reclamo.

Anche tale capo d'impugnazione non contiene alcuna evidenza circa l'influenza delle criticità allegate sul definitivo risultato.

Si rileva ulteriormente che le stesse dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista prodotte in giudizio non confermano pienamente quanto affermato in ricorso.

Il Signor Gibertini (doc. 11) afferma, infatti, di essersi posizionato nei pressi del tavolo dei lavori durante le operazioni di scrutinio ponendosi a fianco dello scrutatore e solo *“dopo un certo periodo di permanenza” è stato invitato a “mantenere la distanza dal tavolo dei lavori”*: circostanza che, all’evidenza, è cosa ben diversa dall’affermare che il medesimo sarebbe stato allontanato perché avvicinato al tavolo.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 38, 40 e 46 del d.P.R. n. 570/1960 e del Paragrafo 90 delle *“Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”*, emanate dal Ministero dell’Interno.

Le operazioni di spoglio si sarebbero svolte in ulteriore violazione del paragrafo 90, che sintetizza le disposizioni contenute negli artt. 38, 40 e 46 del T.U n. 570/1960, riguardanti le persone e i soggetti ammessi a presenziare allo scrutinio.

Infatti, il Sig. Ivo Gibertini riferisce nella sua dichiarazione (doc. 11) che, prima della fine dello scrutinio, entravano all’interno del seggio n. 1 alcuni candidati della Lista 2, Grassi e Bellavia, che non sarebbero potuti entrare né avrebbero potuto assistere; viceversa essi, accompagnandosi con il segretario del Partito Democratico locale Giuliano Ciarlini e il Sig. Erio Buffagni segretario di SEL, e sistematisi in vicinanza delle urne, confabulavano ad alta voce della loro sconfitta sui primi tre seggi, tanto che il *“Presidente doveva intervenire chiedendo loro di abbassare i toni...”*.

Inoltre il Sig. Ciarlini, rappresentante supplente della Lista 2 per il seggio n.1, non avendo esercitato la facoltà di votare presso tale seggio conferita dall’art. 40 del T.U n. 570/1960, nella sua qualità di rappresentante supplente della Lista 2, non avrebbe potuto assistere allo scrutinio del seggio n. 1 stante la presenza dei rappresentanti titolari.

Si afferma ancora che ad una cittadina, la Sig.ra Maura Chiapponi, che pur ne avrebbe avuto diritto, è stata negata la possibilità di assistere (doc. 7 e 10).

Anche in questo caso nulla è allegato circa l’incidenza delle rilevate criticità sulla regolarità del conteggio.

La genericità delle suesposte censure, determinata dalla assenza di qualsiasi riscontro attendibile circa l’incidenza dei rilevati profili sull’esito elettorale contestato, determina l’inammissibilità del ricorso poiché con esso i ricorrenti tendono a trasformare impropriamente il ruolo del sindacato giurisdizionale in una non consentita mera funzione di ripetizione dello scrutinio elettorale (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012).

In materia elettorale la giurisprudenza è granitica nel ritenere che *“ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione o delle singole censure, è da ritenersi, dunque, necessario e sufficiente che l’atto introduttivo indichi, non in termini meramente astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono, mentre sono inammissibili le azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 8/11/2012 n. 927 e 14/7/2009 n. 1325; Cons. Stato, Sez. V, 15/7/2013 n. 3795; 22/3/2012, n. 1630; 22/9/2011, n. 5345)”* (TAR Sardegna, Sez. II, 2 luglio 2014, n. 576).

Come evidenziato, i ricorrenti hanno affermato in ricorso che le operazioni si sarebbero svolte in contrasto con le modalità prescritte dalla disciplina normativa vigente ma hanno allegato profili che, anche quando dimostrati (e così non è) sono insuscettibili di incidere sul risultato delle operazioni di spoglio e conteggio (e, in ogni caso, ciò non è affermato espressamente nemmeno dai ricorrenti).

I ricorrenti, come in parte già rilevato, si sono limitati ad allegare una situazione di non conformità della conduzione delle operazioni suscettibile di *“sminuire”* la trasparenza delle operazioni elettorali ma senza contestare alcuna scheda e senza allegare alcuna erronea attribuzione di voto e, quindi, senza fornire alcun principio di prova circa il paventato (e nemmeno affermato) errore di conteggio, in misura sufficiente a colmare lo scarto di 22 voti che separa la loro Lista dalla Lista vincente.

Tale carenza si pone in violazione del principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in tema di assolvimento dell’onere di specificazione dei motivi precisando come *“risulta ormai consolidata l’affermazione che l’onere in questione si intende osservato quando, come anche ricorda la Sezione remittente, l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; 22 marzo 2012 n. 1630)”* (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32).

Ne deriva che all’azione proposta non può che essere riconosciuto un carattere esplorativo mirante ad una riedizione delle operazioni elettorali che è condizione di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità del gravame anche in presenza (e non è il caso di specie) di una puntuale specificazione dei motivi nei sensi illustrati dalla giurisprudenza

richiamata (*“un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogniqualvolta emerga, ad una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa”* - Ad. Plen. n. 32/2014, cit.)

Dall'inammissibilità del ricorso discende che non possono essere accolte né l'istanza istruttoria avanzata dai ricorrenti, diretta ad accertare elementi di fatto irrilevanti ai fini della presente decisione (con conseguente irrilevanza dell'analogia domanda avanzata dai resistenti), né l'istanza di assegnazione di termine per la proposizione della querela di falso avverso i verbali poiché, anche quando comprovata l'omissione della verbalizzazione delle circostanze dedotte in ricorso, non potrebbe in alcun modo porsi in discussione il risultato elettorale in questa sede contestato.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA in favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 agosto 2015 con l'intervento dei magistrati:

Laura Marzano, Presidente FF

Ugo De Carlo, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)